

ORDINANZA N. DEL

Aree portuali operative non aperte all'uso pubblico, Porto di Chioggia – Sezione di Val da Rio.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28/01/1994 n. 84 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto n° 224 del 28 Maggio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (in seguito anche AdSP MAS o AdSP);

VISTO l'art. 6 comma 1 della Legge 28/01/1994 n. 84 e ss.mm.ii., così come modificato dall'art. 7 comma 1 del D. Lgs. 196/2016, che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia estendendo le competenze attribuite alla già Autorità Portuale di Venezia al Porto di Chioggia;

VISTO l'art. 8, comma 3 della Legge 28/01/1994 n. 84 e ss.mm.ii. recante le attribuzioni facenti capo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale ed in particolare quella di provvedere al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, nonché al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali nonché quella di amministrare le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'art. 6, comma 7 della medesima legge, sulla base delle disposizioni di legge in materia;

VISTO l'art. 6, comma 7 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" che prevede la competenza del Comandante del Porto in materia di regolamentazione della circolazione nelle aree portuali aperte all'uso pubblico;

VISTA l'Ordinanza n. 10/2008 della Capitaneria di Porto di Chioggia concernente la circolazione sulle strade del porto di Chioggia Val Da Rio e successiva modifica ed integrazione avvenuta con Ordinanza n. 47/2008;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 relativamente alla definizione e classificazione delle strade;

RITENUTO necessario procedere alla identificazione delle aree operative portuali non aperte all'uso pubblico;

PREMESSO che la destinazione delle aree portuali comprese quelle designate alla circolazione sulle aree operative portuali non aperte all'uso pubblico, così come individuate nella planimetria allegata, spetta all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO il parere espresso dalla Capitaneria di Porto di Chioggia con nota di prot. AdSP MAS n° 15534 del 22/10/2021.

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI

ORDINA

ARTICOLO 1 - Obiettivi dell'ordinanza

L'obiettivo della presente ordinanza è di identificare le aree operative non aperte ad uso pubblico nella sezione portuale oggetto della presente ordinanza.

ARTICOLO 2 - Definizioni

Sono aree operative tutte le aree portuali il cui accesso è controllato ed autorizzato e che sono adibite ad attività portuali o ad attività direttamente connesse con quelle portuali.

Le aree operative si distinguono in:

1. aree date in concessione ai sensi dell'art. 18 della Legge 84/'94;
2. aree asservite alle attività portuali gestite dall'Autorità di Sistema Portuale, non aperte all'uso pubblico (c.d. aree portuali operative comuni), del Porto di Chioggia – Val da Rio.

Sono da considerarsi veicoli quelli classificati nell'art. 47 del D. Lgs. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. "Nuovo codice della strada".

In particolare, ai fini della presente ordinanza si intende:

- a) per "veicoli":
 - moto veicoli così come definiti nell'art. 53 D. Lgs. 285 del 30/04/1992,
 - auto veicoli così come definiti nell'art. 54 D. Lgs. 285 del 30/04/1992;
- b) per "mezzi pesanti":
 - autocarri,
 - trattori stradali,
 - auto veicoli per trasporti specifici,
 - auto veicoli per uso speciale,
 - autotreni,
 - autoarticolati,
 - autosnodati,
 - mezzi d'opera,così come definiti nell'art. 54 D. Lgs. 285 del 30/04/1992;
- c) per "rimorchi" quelli definiti nell'art. 56 D. Lgs. 285 del 30/04/1992;
- d) per "macchine operatrici" quelle definite nell'art. 58 D. Lgs. 285 del 30/04/1992;
- e) per "veicoli eccezionali" quelli che superano la sagoma limite e/o i limiti di massa, così come definiti dagli artt. 61 e 62 del D. Lgs. 285 del 30/04/1992.

ARTICOLO 3 - Segnaletica

Nelle aree di cui al precedente art. 2, p.to 1., la segnaletica sia orizzontale che verticale ed in generale le misure adottate per la circolazione devono essere predisposte dai concessionari, in applicazione del D. Lgs. 27/07/1999, n. 272 – Art. 4, lettera g), ottimizzando gli spazi a disposizione in relazione al traffico commerciale sostenuto.

Nelle aree di cui al precedente art. 2, p.to 2., la segnaletica sia orizzontale che verticale è definita e mantenuta dall’Autorità di Sistema Portuale.

ARTICOLO 4 - Sosta

Nelle aree di cui al precedente art. 2, p.to 2., la sosta dei veicoli può essere effettuata esclusivamente entro i limiti dei tracciati predisposti.

ARTICOLO 5 - Responsabilità

Per tutti i veicoli la circolazione avviene a proprio rischio e comunque sotto la responsabilità dei rispettivi conducenti i quali sono consapevoli delle attività eseguite negli spazi portuali, anche in relazione alla presenza di carichi sospesi e della circolazione di mezzi speciali e fuori sagoma e che pertanto devono assumere ogni precauzione e cautela per prevenire ed impedire incidenti alle persone ed alle cose.

La circolazione dei mezzi operativi avviene sotto la responsabilità dei conducenti e dei relativi proprietari/datori di lavoro in conformità alle norme vigenti.

L’Autorità di Sistema Portuale si intende manlevata da responsabilità per danni a persone e/o cose comunque derivanti dalla circolazione suddetta.

ARTICOLO 6 - Informazione

La conoscenza dei contenuti della presente Ordinanza costituisce requisito indispensabile per l’accesso alle aree portuali sia da parte dei veicoli e dei loro conducenti che dei pedoni.

Ai conducenti dei veicoli, che sono destinati ai terminal, dovrà essere fornita la necessaria informazione in merito ai contenuti della presente ordinanza da parte dei terminalisti stessi.

ARTICOLO 7 – Abbandono rifiuti - sinistri

È vietato l’abbandono, l’immissione e il deposito incontrollato di qualsiasi genere di materiale e/o rifiuto allo stato solido e liquido nelle aree trattate dalla presente Ordinanza.

Qualora si verificassero sinistri come, a mero titolo di esempio, incidenti stradali, danneggiamenti, spanti, ecc., il conducente del veicolo si fa carico di chiamare tempestivamente i soccorsi ed il numero unico di reperibilità dell’AdSP (041 5334545).

Rimane sempre a carico del danneggiante la messa in pristino dei beni demaniali danneggiati.

ARTICOLO 8 - Sanzioni

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza; i contravventori, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute saranno sanzionati, qualora il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione ed a quanto previsto dall'ordinanza dell'Autorità di Sistema Portuale che disciplina le proprie funzioni di vigilanza e controllo e dei connessi poteri di polizia amministrativa.

Nel caso che, in violazione ai contenuti della presente ordinanza, la sosta prolungata o l'abbandono dei veicoli, possa configurarsi come occupazione abusiva del suolo demaniale, i contravventori saranno sanzionati ai sensi dell'art. 1161 del Codice della Navigazione ed i veicoli, così come definiti nel precedente art. 2 della presente ordinanza, rimossi con oneri in capo al contravventore

ARTICOLO 9 - Disposizioni attuative e finali

La presente Ordinanza si applica alle aree evidenziate nella planimetria allegata ed entra in vigore con effetto immediato.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza si fa riferimento al D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada).

IL PRESIDENTE
Fulvio Lino Di Blasio

ALLEGATI:

Allegato 1: planimetria delle "aree operative" non aperte ad uso pubblico del Porto di Chioggia – Sezione di Val da Rio.